



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Agrigento

PROGETTO ESECUTIVO

art. 23 D.lgs. n. 50/2016 - Nuovo Codice Appalti

PROGETTO

RIQUALIFICAZIONE CENTRO POLIVALENTE, MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DEL CAMPO DA GIOCO NELL'ISOLA DI LINOSA


Progetto esecutivo

ELABORATO TECNICO

16.CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

MARZO 2019

Piano D'Interventi per l'Isola di Lampedusa

R.U.P.	Progettista	Consulenti
<hr/>		



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA



Libero Consorzio comunale di Agrigento

- UFFICIO TECNICO -

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO **D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**

Oggetto: "RIQUALIFICAZIONE CENTRO POLIVALENTE, MANUTENZIONE E RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO DA GIOCO NELL'ISOLA DI LINOSA "

Premessa:

Vengono qui di seguito delineate le seguenti norme tecniche esecutive relative ai lavori di cui all'oggetto.

Art. 1

- Oggetto dell'appalto -

L'appalto, che verrà espletto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha per oggetto l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e l'adeguamento del Centro polivalente e del campo da calcio sito in località Area Bianca nel Comune di Lampedusa e Linosa. I lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente documento, che qui si intendono interamente richiamati.

Art. 2

- Ammontare e durata dell'appalto -

Sulla scorta delle attività pregresse, l'importo complessivo presunto dei lavori dati completi a regola d'arte ed in regolare stato di funzionamento sotto le condizioni, obblighi ed oneri di cui al presente Capitolato, comprese le eventuali richieste della Stazione Appaltante, nei modi e limiti prescritti, ammonta a Euro 202.905,96 di cui Euro 3.012,46 per gli oneri per la sicurezza riconducibili alla categoria OG 1 classifica prima. L'appalto ha la durata massima di 120 giorni e decorre dall'inizio dei lavori, dalla data di aggiudicazione.

Il presente appalto è affidato a "misura" e "a corpo".

Importo complessivo dei lavori a misura e a corpo ammonta a € 199.893,50 di cui:

- € 173.488,85 Lavorazioni a misura (lavorazioni edili)
- € 26.404,65 Lavorazioni a corpo (Adeguamento impianto elettrico)

Art. 3

- Descrizione sommaria delle prestazioni -

Le prestazioni che formano oggetto dell'appalto, fatte salve le indicazioni e prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, comprendono l'esecuzione dei lavori qui sotto sommariamente enunciati e la fornitura del materiale occorrente:

- Ripristino intonaco interno;
- Ponteggi
- Demolizioni
- Rifacimento intonaci
- Tinteggiatura interna e esterna
- Sistemazione campo da calcio
- Adeguamento impianto elettrico e idrico –fognario

Art. 4

- Norme generali per la misurazione e valutazione dei lavori -

Le prestazioni saranno determinate e quantificate sulla base di quanto previsto nel “Prezziario Regionale 2019” – applicando l’eventuale ribasso proposto in fase di gara come sopra enunciato. Per quanto eventualmente non contemplato nell’elenco di cui sopra, l’appaltatore dovrà attenersi a quanto specificato nel computo metrico estimativo (allegato 5).

Le misurazioni e valutazioni delle singole tipologie di lavori verranno effettuate sulla base delle indicazioni particolari riportate nel presente Capitolato. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza dell’adempimento dei propri obblighi e trova sempre applicazione nell’art. 1474 del Codice Civile.

Art. 5

- Prescrizioni generali di esecuzione delle principali categorie di lavori -

Per regola generale, nell’esecuzione dei lavori, l’appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole d’arte, nonché alle prescrizioni date per le principali categorie di lavoro. Per tutte quelle categorie invece per le quali non si trovino stabilite speciali norme nel presente contratto, l’appaltatore dovrà eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che all’uopo la Direzione dei Lavori potrà impartire.

Art. 6

- Qualità e provenienza dei materiali -

Tutti i materiali devono essere omologati e certificati a norma di legge.

Art. 7

- Osservanza di leggi, normative, regolamenti e decreti -

Rimane espressamente convenuto che sono da applicarsi tutte le disposizioni in materia di Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed al D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore, ed in materia di Igiene e Sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 8

- Conoscenza delle condizioni di appalto e adempimenti per la sicurezza -

L’assunzione dell’appalto implica da parte dell’appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche globalmente di tutte le circostanze

generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, in relazione ai prezzi offerti. L'appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. nonché il piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per l'esecuzione ai sensi dell'art. 92 del T.U. 81/2008. È a carico dell'appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi in subappalto, prima dell'inizio dei rispettivi lavori. È parimenti onere dell'affidatario (appaltatore) la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalità indicate dall'Allegato XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile dei lavori e conservata in cantiere. L'appaltatore può presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza. L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Art. 9.

- Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza -

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso D.Lgs. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal decreto sopracitato all'Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti. L'appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere, in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Art. 10
- Consegna dei lavori

Qualora l'appaltatore non si presenti nel luogo e nel giorno stabilito dalla Direzione Dei lavori per procedere alla consegna dei lavori si procederà, trattandosi di grave inadempienza, all'avvio della procedura di risoluzione del contratto in danno, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, ed alla contestuale aggiudicazione dell'appalto in argomento al secondo miglior offerente. La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potrà avere luogo quando l'appaltatore abbia ottemperato a tutte le richieste del presente contratto relative alla documentazione da fornire per la loro esecuzione, potrà essere impartita subito dopo l'aggiudicazione dei lavori e il completamento della documentazione contrattuale. In particolare potrà essere effettuata una consegna provvisoria per consentire all'appaltatore l'ottenimento di tutte le autorizzazioni di legge (occupazione di suolo pubblico, ecc.), fermo restando che il tempo contrattuale decorrerà solo a partire dalla consegna definitiva dei lavori, e che quest'ultima dovrà comunque essere effettuata entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto.

Art. 11
- Avvio e tempo utile per il compimento dei lavori / Penali -

Gli interventi, salvo diversi accordi, sono avviati mediante richiesta scritta e/o verbale della Direzione dei lavori e, nei casi di avocazione della somma urgenza, le lavorazioni devono iniziare entro 48 ore dalla richiesta, fatti salvi quegli interventi di messa in sicurezza finalizzati a salvaguardare l'incolumità pubblica per i quali l'esecuzione deve avvenire entro la giornata di chiamata. Il tempo utile per dare ultimati quei lavori soggetti alle prescrizioni di organi accertatori terzi, verrà stabilito di volta in volta dalla Direzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità ed all'urgenza degli interventi e valutate le esigenze operative. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, proroghe e/o sospensioni dovute a condizioni climatiche sfavorevoli o di eccezionale avversità potranno essere concesse ad esclusiva ed insindacabile valutazione della Direzione dei lavori qualora, nell'arco del periodo previsto per l'esecuzione dei lavori, si verificassero giornate sfavorevoli tali da eccedere quelle previste nel comma precedente. Il mancato adempimento di quanto sopra, viste le peculiarità e la rilevanza pubblica, comporta l'applicazione di una penale pari allo 1/1000 (uno per mille) dell'importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'I.V.A.) per ogni singola mancanza e/o omissione, da detrarsi in sede di liquidazione. Il mancato adempimento reiterato per 3 (tre) volte nel corso dell'appalto, trattandosi di grave inadempienza, comporta l'avvio della procedura di risoluzione del contratto prevista all'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ed alla contestuale aggiudicazione al successivo miglior offerente in relazione all'appalto in argomento.

Art. 12
- Danni di forza maggiore -

I danni dipendenti da cause di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 20 del nuovo Capitolato Generale per gli appalti dei lavori pubblici, di cui al D.M. LL. PP. 19 aprile 2000 n. 145. Resta inoltre contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore quelli che venissero causati dal vento, in quanto l'appaltatore dovrà premunirsi di

assicurare le opere in esecuzione e quelle provvisorie di cantiere con ogni misura atta a prevenire i danni del summenzionato fenomeno atmosferico.

Art. 15 **- Pagamenti -**

Il pagamento dei lavori avverrà a seguito di regolare esecuzione dei lavori. Il pagamento derivanti dal Contratto di che trattasi sarà effettuato mediante pagamento diretto intestato all'appaltatore ed esigibili con quietanza dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della stessa. L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136. e contributivi assicurativi.

Art. 17 **- Disciplina del subappalto -**

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori. Il contraente del contratto può affidare in subappalto opere o lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Art. 18 **- Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore -**

Oltre agli altri oneri specificati nel presente contratto, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti, dei quali dovrà tenere conto nell'esecuzione dei lavori senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per l'appaltante:

1. La formazione del cantiere attrezzato, la delimitazione del cantiere stesso con sistemi che garantiscano la piena sicurezza nonché protezione relativamente agli spazi esterni del cantiere siano essi pubblici o privati; il mantenimento dell'ordine, pulizia e buon governo all'interno del cantiere stesso, la sistemazione delle vie di accesso e di transito al fine di garantire la massima sicurezza di veicoli o imbarcazioni e delle persone;

2. L'esposizione nel cantiere di lavoro, in ottemperanza alle vigenti disposizioni e sentita la Direzione dei lavori della prescritta tabella nelle dimensioni e con le indicazioni stabilite dalla legge;
3. Il pagamento delle tasse per concessione dei permessi comunali per l'eventuale occupazione temporanea del suolo pubblico;
4. I rischi derivanti dai trasporti;
5. Lo sgombero, subito dopo l'ultimazione dei lavori, dell'area assegnata quale deposito materiali ed attrezzi di cantiere.

Art. 19 **- Responsabilità -**

L'appaltatore è responsabile verso la stazione appaltante dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, della buona riuscita dei lavori e dell'opera dei suoi dipendenti. L'appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, ad uniformarsi a tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro ed avrà a suo esclusivo carico, nonostante il diritto di sorveglianza della Direzione dei Lavori, l'onere di rifondere alla stazione appaltante, ai suoi dipendenti e ai terzi, i danni che fossero causati per l'esecuzione dei lavori. L'appaltatore assume sopra di sé la responsabilità penale e civile piena ed intera, derivante da qualsiasi causa o motivo, ed in special modo da infortuni e danni, dipendenti dall'esecuzione dei lavori. Esonera quindi la stazione appaltante e tutto il personale preposto alla Direzione dei lavori, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative di controllo, da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dei lavori e si obbliga di rilevarli da ogni molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potessero contro di loro venire proposte. La Stazione Appaltante infine rimane estranea sempre ad ogni vertenza che potesse sorgere tra l'appaltatore ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.

Art. 20 **- Esecuzione d'ufficio / Risoluzione del contratto / Scioglimento del contratto -**

In caso di inadempienza da parte dell'appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con il contratto, l'eventuale esecuzione d'ufficio in danno, risoluzione e/o scioglimento del contratto avverrà secondo i termini stabiliti all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, senza che l'appaltatore possa, per effetto della rescissione come sopra disposta, manifestare pretese di sorta oltre al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 21 **- Definizione delle controversie -**

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto non definibili in via amministrativa saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. In tali ipotesi il foro competente sarà quello di Agrigento.